

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

28.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Discussione):	
Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1537)	339
BACCI, <i>Relatore</i> - FODALE, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (1641-B)	340
BACCI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, FODALE, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

Discussione del disegno di legge: Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili. (1537)

BACCI, *Relatore*, nota che il disegno di legge viene in sostanza a coordinare la disciplina dei mobilitati civili in rapporto alle analoghe precedenti disposizioni emanate con legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, relativa alla disciplina in tempo di guerra, la quale legge in parte abroga la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, relativa alla disciplina di guerra.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono di carattere penale e disciplinare e riguardano esclusivamente il personale appartenente ad enti mobilitati civilmente, diversi dagli stabilimenti statali o privati di produzione per la guerra.

In relazione ed in conseguenza del provvedimento approvato qualche tempo fa, riguardante il trattamento di carattere disciplinare e penale del personale dipendente degli stabilimenti statali, parastatali o privati che avessero carattere di stabilimenti per la produzione della guerra, si è avvertita la necessità di regolare anche la disciplina di quel personale che, pur non appartenendo a stabilimenti per la fabbricazione di guerra, tuttavia è soggetto alla legge di carattere generale della mobilitazione civile, sottoponendo anche questo alle relative sanzioni le quante

La riunione comincia alle 11.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu.*)

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Toraboschi e Livoti. Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Caprino, Maggi Carlo Maria, Panepinto, Piccinato e Ventrella.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

volte incorresse in quelle mancanze che sono previste per il personale dipendente dagli stabilimenti per le industrie di guerra.

Il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e sostituito con altro definitivo, il quale non contiene particolari disposizioni che richiedano alcun rilievo di ordine critico. Vi è soltanto da far presente che il camerata Fodale ha proposto all'articolo 5 un emendamento che suona come segue:

All'articolo 5 del nuovo testo, sostituire al secondo comma i seguenti:

« Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento provvede, di intesa con il Ministro delle corporazioni, all'emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.

Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme di cui al precedente comma, il Ministro delle corporazioni, di intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento, sentite le Associazioni sindacali di categoria ».

Trova l'emendamento meritevole di accoglimento e propone l'approvazione del disegno di legge con questo emendamento all'articolo 5.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano fino all'articolo 4).

Pone in discussione l'emendamento Fodale all'articolo 5.

FODALE spiega che la ragione della presentazione del suo emendamento è soltanto di natura tecnica. E precisamente: nell'ultimo comma dell'articolo 5 si prevede, in un'unica ipotesi, il fatto che non dispongano i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro. Ora, i regolamenti possono anche non disporre, ma i contratti collettivi di lavoro non possono non disporre in materia disciplinare, perchè ciò contrasterebbe con le disposizioni dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 6 maggio 1928-VI, e sarebbero inefficaci. Ed allora occorre disciplinare diversamente le due ipotesi: nella prima, stabilire la competenza del Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, d'intesa col Ministro delle corporazioni, così come già stabiliva il testo del Governo; nella seconda, sembrerebbe opportuno invece affermare la competenza del Ministro delle corporazioni, d'intesa col Ministro che ha proposto la mobilitazione, sentite le Associazioni

sindacali. Questo per coordinare l'attività contrattuale delle Associazioni con l'attività amministrativa del Ministero.

Inoltre, viene tolta, con l'emendamento, la frase del testo primitivo « stipulato per il Regno », sembrando meglio non determinare se il contratto collettivo sia stipulato o meno per il Regno, con riferimento ai principi generali in materia di limiti di applicabilità nello spazio dei contratti collettivi.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 5 con l'emendamento Fodale accettato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (1641-B)

BACCI, *Relatore*, avverte che questo disegno di legge torna dal Senato con una modifica all'articolo 5. Là dove nel testo approvato dalla Commissione si diceva: « saranno pure a loro corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari tenuto conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso di esso e delle variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia », il Senato propone invece di dire: « saranno pure a loro corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salvo le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia ».

Ora, quando si dice « nella misura spettante al momento di esso » secondo il testo del Senato, parrebbe che non si dovesse tener conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso dei richiami, il che sembra ingiusto, non comprendendosi perchè non si debba tener conto di queste maggiorazioni nei riguardi degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE è di parere che si debba mantenere il testo già approvato dalla Commissione, tanto più che non sono ben note le ragioni della modifica apportata dal Senato.

FODALE osserva che l'articolo 5, nel testo proposto dal Senato, riproduce l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. Tale articolo venne integrato con il Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, che all'articolo 4 stabiliva che gli assegni familiari (previsti dall'articolo 1 della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653) non erano dovuti nel caso in cui il trattamento civile fosse inferiore a quello militare, comprensivo dell'aggiunta di famiglia, ma che qualora invece il trattamento civile, aumentato degli assegni familiari, venisse a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sarebbero corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari e quello del trattamento militare.

Questa disposizione venne modificata dalle Assemblee legislative all'atto della conversione in legge e la legge di conversione del 1° agosto 1941-XIX, n. 123, affermò il principio che tanto la retribuzione, quanto gli assegni familiari, agli effetti della determinazione della indennità ai richiamati, dovevano considerarsi nella loro evoluzione successiva al momento del richiamo, tenendosi conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo.

Di qui la necessità giuridica, nella formulazione della nuova legge, di coordinare la legge 10 giugno 1940-XVIII con la legge 1° agosto 1941-XIX, ambedue leggi esplicitamente richiamate nell'articolo 7 del disegno di legge che il Senato ebbe integralmente ad approvare.

Comunque, egli non insiste nella difesa del testo già approvato dalla Camera, ma ritiene di dover far presente il contrasto giuridico che, a suo avviso, si porrebbe in essere.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, sarebbe, in linea logica, d'accordo col camerata Fodale. Deve però far presente che il Ministero delle finanze ha avvertito che nei riguardi di tutti gli impiegati privati ha seguito, come direttiva generale, quella di non riconoscere le maggiorazioni avvenute nelle liquidazioni degli assegni familiari, salvo quelle relative a mutamenti nello stato di famiglia. Se si dovesse derogare a tale direttiva, ne verrebbe un aggravio sensibile nella gestione speciale dell'Istituto della previdenza sociale. Per queste considerazioni, il Senato ha approvato il testo ministeriale.

Ritiene che sarebbe però opportuno che partecipasse alla discussione il Ministro o il

Sottosegretario di Stato alle finanze. Se il Presidente della Commissione consente, si potrebbe fissare un termine perchè il Ministro stesso o il Sottosegretario possano intervenire.

PRESIDENTE fa presente che il termine per l'approvazione scade il 4 dicembre.

FODALE osserva che le ragioni addotte dal Ministero delle finanze non appaiono convincenti, in quanto non rispondono alle ragioni che hanno ispirato le modifiche apportate dalla Camera al testo del disegno di legge. Se si fa appello a motivi finanziari, questi indubbiamente hanno il loro peso e devono essere valutati; ma non è esatto affermare che il testo approvato dalla Camera costituisce deroga ai principi generali in materia: tali principi sono contenuti nell'articolo unico della legge 1° agosto 1941-XIX, che ha rinnovato le precedenti disposizioni e la legge 1° agosto 1941-XIX è esplicitamente richiamata dall'articolo 7 del disegno di legge. Costituirebbe deroga invece il testo approvato dal Senato, deroga che solo potrebbe giustificarsi con esigenze finanziarie, ma non con giuridiche argomentazioni. Per maggiore chiarezza si potrebbe anzi richiamare nel testo del disegno di legge, per la parte relativa agli assegni familiari, il testo dell'articolo unico della legge 1° agosto 1941-XIX. Comunque, limita le sue considerazioni in un campo strettamente giuridico che però ha certamente la sua importanza.

BACCI, *Relatore*, si associa in quanto il presupposto da cui parte il Ministro delle finanze non è esatto.

PRESIDENTE, crede che, dopo i chiarimenti dati dal camerata Fodale, la Commissione si possa pronunciare senz'altro sull'articolo 5, mantenendo il testo già votato in precedenza.

Pone ai voti l'emendamento proposto dal Senato.

(Non è approvato).

La riunione termina alle 11.35.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili. (1537)

ART. 1.

Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

ART. 2.

Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti civilmente mobilitati.

Il mobilitato civile che, al fine di turbare l'organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi o aziende civilmente mobilitati, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola, in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a otto anni.

ART. 3.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle amministrazioni statali.

Per il personale di ruolo delle amministrazioni statali civilmente mobilitate, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari, com-

messe in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

L'autorità competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorità superiore cui spetta il potere di infliggere la più grave punizione.

ART. 4.

Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle amministrazioni statali.

Il personale non di ruolo delle amministrazioni statali civilmente mobilitate è soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro è sostituita la multa fino a lire cinquecento; alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione è sostituito il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita di qualsiasi indennità o assegno.

ART. 5.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, aziende o stabilimenti.

Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, aziende o stabilimenti civilmente mobilitati, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate sino al triplo.

Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento provvede, d'intesa con il Ministro delle corporazioni, alla emanazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.

Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro delle corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento, sentite le Associazioni sindacali di categoria.

ART. 6.

Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato civile.

Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato civile, fuori dei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5, si applica la multa fino a lire mille.

ART. 7.

Mancata presentazione in servizio.

Il mobilitato civile che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale è stato destinato, nei cinque giorni successivi a quello prescritto, è punito con la reclusione fino ad un anno.

ART. 8.

Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione civile.

Il dirigente o la persona comunque preposta a un ente, servizio, azienda o stabilimento civilmente mobilitati, che omette di comunicare al personale dipendente la dichiarazione della mobilitazione civile, entro il termine prescritto, o in mancanza, nel termine di tre giorni dall'avviso ricevuto, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

ART. 9.

Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

Il mobilitato civile che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio è punito, se il fatto non costituisce un

più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

ART. 10.

Giudice competente.

La cognizione dei reati preveduti dalla presente legge appartiene ai tribunali militari, salvo che trattisi di reati commessi da minori degli anni diciotto, nel qual caso si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, ed esteso al territorio della Libia con Regio decreto 24 ottobre 1935-XIII, n. 2437.

ART. 11.

Limiti di applicazione.

Le disposizioni degli articoli 1 a 6 non si applicano ai mobilitati civili appartenenti a stabilimenti statali o privati di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243 a 251 del codice militare di pace e le disposizioni disciplinari previste dalla legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782.

ART. 12.

Delega al Governo del Re.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a riunire e coordinare in testo unico, con le opportune modificazioni e integrazioni, le norme di questa legge e quelle delle leggi 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 24 maggio 1940-XVIII, n. 461; 1° novembre 1940-XIX, n. 1782 e del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, nonché di ogni altra legge relativa alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

ART. 13.

Estensione di applicazione.

La presente legge è applicabile anche nell'Africa italiana.

